



REGIONE LAZIO

ASSESSORATO LAVORO E FORMAZIONE
AREA 05/17



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 05 luglio 2012, presso l'Assessorato Lavoro e Formazione della Regione Lazio, alla presenza del Funzionario responsabile del procedimento, Dr. Raffaele Fontana, si è svolto l'incontro di cui all'art. 4, comma 7 della Legge n. 223/91 così come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 218/2000, finalizzato al completamento della procedura di mobilità avviata dalla Società ALBAFOR SPA UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE in data 17/1/2012, per le unità produttive site presso il territorio della provincia di Roma. All'incontro sono presenti le parti di cui all'allegato foglio presenze.

PREMESSO CHE:

- a) La Società ALBAFOR SPA UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE in data 17 gennaio 2012 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, con conseguente collocazione in mobilità, nei confronti di n. 57 lavoratori ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali delle proprie unità produttive site sul territorio della provincia di Roma.
- b) nel corso degli incontri tenutisi a livello sindacale, sono state ampiamente illustrate e discusse le motivazioni alla base di detto provvedimento - contenute nella citata lettera di avvio e qui integralmente richiamate;
- c) la fase sindacale della procedura si è conclusa in data 08 marzo 2012 senza il raggiungimento di un accordo e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza;
- d) le parti hanno successivamente proseguito il confronto presso la Regione, oltre che nell'odierno incontro anche in data 25/6/2012; nel corso dell'esame congiunto, alla luce del grave scenario illustrato, la Regione stessa e le Organizzazioni sindacali hanno invitato la Società a valutare ogni possibile soluzione volta alla salvaguardia dell'occupazione;


- e) in particolare la Regione Lazio, dopo approfondito confronto tra le parti ha proposto alla società stessa, di utilizzare lo strumento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Province autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011, strumento, ritenuto dalle parti assolutamente indispensabile per ammortizzare gli effetti sociali connessi con la situazione aziendale in atto;
- f) dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto quanto segue .

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1 Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
- 2 La società ALBAFOR SPA UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, in luogo della procedura di mobilità avviata in data 17/1/2012, al fine di attenuare gli effetti sociali di tale procedura, farà ricorso all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 33/2009, dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 12/2/2009, dell'accordo Ministero Lavoro- Regione Lazio del 15/4/2009, della Legge 23/12/2009 n. 191, dell'intesa Stato Regioni e Province autonome del 20 aprile 2011, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011), della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, commi 21 e 22 (Legge di Stabilità 2012) e degli accordi Regione Lazio – Parti Sociali del 29/12/2010, del 31/3/2011 e del 22/12/2011, per un numero massimo di 184 lavoratori, addetti alle unità produttive site sul territorio della provincia di Roma, **che saranno sospesi dal lavoro, a zero ore e comunque per un monte ore complessivo equivalente all'esubero corrispondente a 57 unità lavorative, per il periodo 01/7/2012 –31/12/2012.**
- 3 La Società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIG in deroga. La società conseguentemente, si attiverà immediatamente in sede INPS per la richiesta allo stesso Istituto Previdenziale dell'anticipo della CIGS ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 ter/ comma

AX

[Handwritten signatures]



3, della L. 33/2009, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare Inps n. 75 del 26/5/2009 e del successivo messaggio n. 015783 emanato dal medesimo istituto in data 09/7/2009.


- 4 La Società, dopo aver illustrato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIGS ed aver confermato che gli stessi sono improntati ad esigenze tecnico/organizzative rese anche più critiche in relazione alla specificità delle competenze distintive della Società, stante la necessità dell'azienda di salvaguardare la propria efficienza e garantire la realizzazione del piano di risanamento illustrato dalla società stessa, si impegna a realizzare meccanismi di rotazione per tutto il personale, secondo modalità e tempistiche concordate in sede aziendale con le OO.SS di categoria. Le parti si incontreranno periodicamente, anche su specifica richiesta di una delle stesse, al fine di verificare la corretta applicazione della rotazione.
- 5 Fermo restando quanto indicato al successivo punto 7., l'intervento della CIG in deroga consentirà di assecondare il processo di gestione delle problematiche occupazionali, di limitare le ripercussioni di carattere sociale e favorire il recupero occupazionale, secondo le modalità successivamente richiamate, fermo restando il necessario e definitivo consolidamento organizzativo e di riduzione dei costi operativi, fondamentale per continuare il percorso intrapreso volto ad un ritorno alla redditività aziendale ed al recupero di efficienza e di produttività dell'intera struttura.

In tale contesto, si definisce un piano di gestione degli esuberanti, così articolato:

- a) chiusura positiva della procedura di mobilità attivata ai sensi della L. 223/1991 per il tramite della lettera di apertura del 17 gennaio 2012 mediante la sottoscrizione del presente accordo, attraverso il quale le parti concordano altresì che come unico criterio di scelta per la collocazione in mobilità del personale si userà quello della non opposizione individuale al licenziamento.

Tale procedura è finalizzata a:

- favorire la ricollocazione del personale in altre aziende;
- favorire l'accesso alla pensione;
- favorire attività imprenditoriali individuali e/o collettive previste dalla legge;
- favorire la risoluzione dei rapporti di lavoro.



Le parti concordano, pertanto, che i lavoratori di cui al punto a), potranno essere posti in mobilità sulla base dell'attuale procedura di riduzione del personale entro la data del 31/12/2012, così come previsto all'art. 8, comma 4, della L. 236/91;

- b) riallineamento dei costi del personale mediante novazione contrattuale individuale definitiva che preveda l'inquadramento nelle figure previste dal CCNL in funzione delle esigenze della pianta organica aziendale;
- c) impegno della società a riqualificare il personale con qualifica impiegatizia al fine di consentire la trasformazione del loro rapporto di lavoro come formatore. In tal senso la società potrà utilizzare gli strumenti di cui al successivo punto 7) e la Regione Lazio, potrà valutare, previo confronto con le parti di cui al presente accordo, la possibilità di finanziare un progetto formativo specifico, utilizzando le risorse previste e disponibili nell'ambito della legislazione vigente;

6. La domanda di CIGS, unitamente al presente verbale di accordo e corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi con annessa dichiarazione individuale di disponibilità immediata degli stessi all'utilizzo delle politiche attive del lavoro predisposte dalla Regione Lazio (come previsto dalla L. 2/2009 e successive modificazioni) è inoltrata dalla Società alla Regione Lazio, (secondo la modalità on line accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it) che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione. L'accesso al servizio on line "SIL - Gestione CIGS e Mobilità in deroga" è consentito ai possessori dell'account già utilizzato per l'accesso a SOUL, Comunicazioni Obbligatorie e servizi per l'impiego, ovvero ottenibile previo accreditamento presso i SIL provinciali a mezzo di firma digitale, disponibile al seguente link: <http://www.regione.lazio.it/sil/provacc/> Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito è possibile visionare la scheda informativa presente nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga" sul sito Portalavoro, accessibile al seguente link:

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=CIGS-e-Mobilit-agrave--in-deroga_112

7. la società e le OO.SS. presenti si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIG in deroga l'obbligo di recarsi presso il competente Centro per l'Impiego al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro messo a disposizione dalla Regione Lazio, la cui fruizione è condizione assolutamente imprescindibile per la correlata fruizione del

trattamento di integrazione salariale. In relazione a tale ultimo punto la Regione, in considerazione della necessità di fornire ai lavoratori di cui al presente accordo un percorso di politiche attive congruo e compatibile con le future esigenze tecnico/produttive aziendali, si rende disponibile ad acquisire, i fabbisogni formativi specifici espressi dalla società che potranno integrare l'attuale offerta del catalogo.



8. la società si impegna infine ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello simile, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre la società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, si impegna a comunicare alla Regione, mediante il sistema Cig on-line, i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore nel corso del 2012, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. La mancata comunicazione di tale informazione può dar luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa.

9. La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione dei relativi contributi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dalla Regione Lazio, che si sostanzia nell'adozione da parte del Ministero del Lavoro dei decreti di erogazione delle risorse già previste e destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso.

10. La società si impegna ad individuare un referente che comunicherà ad ITALIA LAVORO, con cadenza mensile, i dati relativi ai nominativi ed alle principali caratteristiche anagrafico-professionali dei beneficiari dell'intervento di Cigs, nonché a relazionare circa l'andamento del piano di gestione degli esuberanti, mediante gli strumenti in formato elettronico che ITALIA LAVORO metterà a disposizione. ITALIA LAVORO si impegna ad utilizzare le informazioni acquisite al fine di proseguire le attività di assistenza tecnica al Ministero del Lavoro - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, alla Regione Lazio e all'INPS, finalizzate al costante monitoraggio della spesa.

11. La società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 22/12/2011, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, si impegna a comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro 24 ore antecedenti sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig

AA



12. Le parti si incontreranno in sede aziendale, su richiesta di una delle stesse, per una verifica della situazione relativa all'andamento delle attività aziendali e degli strumenti previsti dall'accordo stesso;


13. La Regione Lazio si impegna inoltre a riconvocare le parti, su specifica richiesta della società, entro la data del 15 ottobre p.v., per una verifica complessiva di quanto previsto nel presente accordo, con particolare riferimento alla verifica della realizzazione di quanto previsto al punto 5.

14. Le parti individuano come referenti (rappresentante legale, rappresentante sindacale o consulente del lavoro) per contatti diretti con la Regione Lazio:

Nome	Cognome	Tel.	E-mail
MASSIMO	BAREATO (Soc. Albafor)	06/93261094	massimo.bareato@albafor.it
GIULIANO	TORCOLINI (Cisl Scuola Lazio)	393/9138427	g.torcolini@cislscuolalazio.it
MARA	SBRAGAGLIA (Cgil Flc)	348/6022378	m.sbragaglia@lazio.cgil.it
FRANCESCO	MARTELLO (Uil Scuola Lazio)	348/3913065	fmartello@uilscuola.it

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della Legge n. 223/, nonché la consultazione sindacale per la richiesta dalla CIG in deroga (art.5 della Legge 20 maggio 1975 n. 164, art. 2 D.P.R. 10 giugno 2000 n. 218, art. 1 della Legge n. 223/91 e della normativa relativa alla Cig in deroga.

LCS



The image shows several handwritten signatures in black ink. Above the signatures is a circular stamp from the Direzione Provinciale del Lavoro - Roma, dated 10/10/2011. The stamp contains the text 'DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - ROMA' and '10/10/2011'. The signatures are written over the stamp and extend downwards.

REGIONE LAZIO


NOTA AL PRESENTE VERBALE DA PARTE DELLA FLC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO:

“La Flc Cgil di Roma e del Lazio nel rispetto del mandato ricevuto e nel sottoscrivere l'accordo di Cig in deroga per le lavoratrici ed i lavoratori di Albafor spa, mantiene fortissime perplessità circa il diniego della società ad utilizzare la L.R. 23/92 e sue modifiche, che a nostro avviso avrebbe potuto contribuire a dare soluzioni alla crisi della società e garanzie più forte ai lavoratori. Pertanto, eventuali ricorsi volti alla sua applicazione (l.r. 23/92) non saranno contrastati dalla Flc Cgil di Roma e Lazio.”



NOTA AL PRESENTE VERBALE DA PARTE DELLA CISL SCUOLA LAZIO:


“ La Cisl Scuola sottoscrive l'accordo per l'applicazione della Cig in deroga presso Albafor spa ritenendo che tale strumento possa sostenere il processo di riconversione e ristrutturazione dell'azienda, al termine del quale, la stessa può realizzare l'obiettivo del suo rilancio. Si riserva, in sede aziendale, di contrattare condizioni di equità nell'applicazione della cig, in modo che il relativo peso sia ripartito tra tutti i lavoratori. La Cisl Scuola rimane dell'avviso che sulla Provincia di Roma gravi la responsabilità della mancata attuazione della L.R. 23/92.”



CISL SCUOLA LAZIO

NOTA AL PRESENTE VERBALE DA PARTE DELLA UIL SCUOLA:

“La Uil Scuola concorda totalmente con la nota della Flc Cgil di Roma e del Lazio”



UIL Scuola Lazio

